

Capitolato caratteristiche tecniche laboratori DNA

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2005

CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE LABORATORI REFERENTI PER ANALISI DEL DNA DEL CANE RICONOSCIUTI DALL'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA

*Approvato dal Consiglio Direttivo dell'ENCI del 28 novembre 2005
su proposta della Commissione Tecnica Centrale del 13 settembre 2005*

1. Il Libro genealogico del cane di razza ha l'esigenza di disporre di Laboratori che diano garanzia di analisi del DNA appropriate, con diagnosi ripetibili, seguendo protocolli analitici predefiniti e con affidabilità operativa, non solo attuale ma anche futura, al fine di non disperdere la banca di materiale biologico e le informazioni acquisite.
2. I Laboratori devono possedere le seguenti caratteristiche e funzioni:
 - a. autorizzazione sanitaria come Laboratorio veterinario di analisi;
 - b. iscrizione all'associazione scientifica International Society Animal Genetics – ISAG, (ente scientifico di controllo a livello mondiale, per tutte le attività diagnostiche e di ricerca riguardanti la genetica animale), con l'impegno ad utilizzare i marcatori del DNA per tipo e per numero, secondo quanto indicato dall'ISAG stesso;
 - c. partecipazione con esito positivo all'ultimo "comparison test" ISAG con altri laboratori internazionali;
 - d. sottoporsi periodicamente, secondo le tempistiche e le procedure stabilite dall'ISAG, a successive verifiche tramite "comparison test" con comunicazione degli esiti all'Ufficio Centrale del Libro genealogico, al fine di aggiornare e rendere sempre più efficace il controllo della parentela con metodi che permettano un interscambio tra i laboratori;
 - e. disponibilità a conservare in modo idoneo i campioni di materiale biologico o il DNA da essi estratto per almeno 10 anni in modo da poter controllare l'identità del soggetto in qualsiasi momento;
 - f. riconoscere che la Banca del materiale biologico e l'archivio anagrafico e genotipico sono di proprietà del Libro genealogico dell'ENCI, può essendo conservati presso i Laboratori accreditati che devono garantirne la catalogazione e la conservazione;
 - g. consentire all'ENCI l'utilizzazione del materiale conservato per fini di ricerca scientifica ed impegnarsi a concordare con l'ENCI stesso eventuali progetti di ricerca
3. Il tipo di campione da sottoporre all'analisi del DNA verrà determinato dall'ENCI.
4. Il Laboratorio dovrà rilasciare apposita ricevuta del campione biologico, dopo averne accertata l'idoneità all'analisi.